

**DELIBERAZIONE 9 MARZO 2017
129/2017/R/COM**

**BOLLETTA 2.0: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ
501/2014/R/COM E 200/2015/R/COM PER CLIENTI NON DOMESTICI ALIMENTATI IN
BASSA TENSIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto legge 210/2015), convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: legge 21/2016);
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. decreto legge "Milleproroghe", di seguito: decreto legge 244/2016);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Utilizzo e Caratteristiche dei Tracciati);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com) e, in particolare, l'Allegato A "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane", come successivamente modificati e integrati (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A e, in particolare, l'Allegato A (Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018, di seguito: Quadro strategico 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com (di seguito: deliberazione 200/2015/R/com) e, in particolare, l'Allegato A "Glossario della

bolletta per la fornitura di energia elettrica”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Glossario della Bolletta 2.0 elettrica);

- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 330/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 610/2015/R/com (di seguito: deliberazione 610/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l’Allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019” (di seguito: TIT 2016);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel e, in particolare, l’Allegato A, recante la versione del TIT efficace dal 1 gennaio 2017;
- la segnalazione al Governo e al Parlamento dell’Autorità 24 gennaio 2017, 20/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 255/2016/R/eel);
- la determina del Direttore Mercati dell’Autorità 19 aprile 2016, 7/2016 (di seguito: determina Mercati 7/2016).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità ha i compiti, tra l’altro, di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali (articolo 2, comma 12, lettere h) e l));
- nell’ambito di tali competenze l’Autorità, con la Bolletta 2.0, ha approvato, e successivamente aggiornato, i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, riformando profondamente le precedenti previsioni, risalenti al 2009, in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione, con l’obiettivo principale di razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette a vantaggio del consumatore finale;
- la Bolletta 2.0 rientra nell’obiettivo strategico OS7 di “Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura”, individuato dal Quadro strategico 2015-2018. Essa comprende, tra l’altro, la definizione del Glossario dei principali termini della bolletta e prevede che la sua disciplina si

applichi alle fatture contabilizzanti prelievi di energia elettrica o gas effettuati successivamente all'1 gennaio 2016;

- la Bolletta 2.0, in particolare, prevede che i clienti finali destinatari del suo ambito di applicazione possano disporre di:
 - una bolletta sintetica contenente elementi minimi obbligatori per tutti i venditori e che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, sempre inviata ai clienti finali;
 - elementi di dettaglio, che vengono messi a disposizione su richiesta del cliente finale per i regimi di tutela, oppure secondo le modalità previste dal contratto, per il mercato libero e, comunque, in tutti i casi di risposta a reclamo sulla fatturazione avanzato dal cliente.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- successivamente all'approvazione della Bolletta 2.0, sono emerse esigenze di modifiche e integrazioni a seguito della riforma della tariffa domestica introdotta con la deliberazione 582/2015/R/eel e dalla conseguente necessità di mettere a disposizione dei clienti domestici i dati relativi al valore massimo mensile di potenza prelevata, al fine di consentire scelte più consapevoli da parte degli stessi clienti;
- in particolare, la deliberazione 582/2015/R/eel ha disposto, al punto 3., di prevedere, in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2017 dei valori delle componenti tariffarie applicate ai clienti domestici in bassa tensione a copertura degli oneri generali di sistema, l'avvio del graduale superamento della progressività di tali componenti ai volumi di energia elettrica prelevata, da completarsi a valere dall'1 gennaio 2018;
- la medesima deliberazione 582/2015/R/eel ha disposto, al punto 4., di introdurre, con successivi provvedimenti, l'obbligo per le imprese distributrici di rilevare, attraverso i contatori elettronici telegestiti, il valore massimo mensile di potenza prelevata dai clienti domestici e l'obbligo per le imprese di vendita di mettere a disposizione dei clienti domestici tali dati entro il 2016, al fine di stimolare i clienti finali ad un utilizzo più attento e consapevole della potenza contrattualmente impegnata;
- al fine di tenere conto di quanto al precedente punto, con la deliberazione 610/2015/R/com, si è reso necessario prevedere modifiche puntuali alla Bolletta 2.0 al fine di:
 - rendere omogenee le informazioni sulla potenza rese disponibili ai clienti domestici con le esigenze definite nell'ambito della riforma della tariffa domestica di cui alla deliberazione 582/2015/R/eel, stabilendo in particolare che, successivamente alla data di messa a disposizione al venditore dell'informazione relativa alla potenza massima prelevata nel mese, gli elementi minimi della bolletta sintetica comprendano, per i clienti domestici, la potenza impegnata e, per ciascun mese, la potenza massima prelevata,

- adeguando, in conseguenza di quanto ai precedenti alinea, il Glossario della Bolletta 2.0 elettrica;
- prevedere altresì che, sempre al fine di tenere conto delle esigenze dei clienti domestici di avere informazioni sufficienti per valutare l'adeguatezza della propria potenza impegnata, sia messo a disposizione almeno una volta all'anno il dettaglio dei livelli massimi di potenza prelevata mensilmente negli ultimi 12 mesi;
 - sempre con riferimento alla previsione - di cui al punto 4. della deliberazione 582/2015/R/eel - di introdurre, con successivi provvedimenti, l'obbligo per le imprese distributrici di rilevare, attraverso i contatori elettronici telegestiti, il valore massimo mensile di potenza prelevata dai clienti domestici, la determina Mercati 7/2016 - nel modificare il documento "Utilizzo e Caratteristiche dei Tracciati" - ha definito modalità operative efficienti che consentono la trasmissione agli utenti del trasporto dei dati di potenza massima mensile prelevata utilizzando i flussi informativi esistenti opportunamente modificati, affinché tali dati possano essere resi disponibili ai clienti finali (ovvero senza che tale disposizione sia limitata ai soli domestici), a valere dai dati di misura di competenza del mese di luglio 2016;
 - la deliberazione 582/2015/R/eel ha, altresì, disposto al punto 6., di prevedere, in occasione della revisione della disciplina in materia di connessione per il periodo regolatorio che inizia l'1 gennaio 2016, che, a decorrere dal 1 gennaio 2017:
 - venisse aumentata la granularità dei livelli di potenza contrattualmente impegnabile, in modo tale da garantire una maggiore scelta dei clienti finali del livello più adeguato alle proprie esigenze;
 - in corrispondenza dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al precedente alinea, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, venisse ridotta l'entità, rispetto a quanto attualmente previsto, dei contributi di connessione e dei diritti fissi che il cliente deve riconoscere all'impresa di distribuzione per variazioni della potenza contrattualmente impegnata quando effettuata da remoto, senza necessità di intervento in loco da parte del distributore;
 - con riferimento alla previsione - di cui al punto 6. della deliberazione 582/2015/R/eel - di aumentare la granularità dei livelli di potenza contrattualmente impegnabile, il TIT 2016, al fine di garantire una maggiore scelta dei clienti finali del livello più adeguato alle proprie esigenze, ha previsto, all'articolo 3, comma 3, che, a partire dall'1 gennaio 2017, l'esercente l'attività di distribuzione dell'energia elettrica renda disponibili almeno i seguenti livelli di potenza contrattualmente impegnata:
 - fino a 6 kW, con potenze modulabili in aumento o riduzione di 0,5 kW in 0,5 kW;
 - oltre 6 kW e fino a 10 kW, con potenze modulabili in aumento o riduzione di 1 kW;
 - oltre 10 kW e fino a 30 kW, con potenze modulabili in aumento o riduzione di 5 kW;
 - la disposizione del TIT 2016 di cui al precedente punto:

- ha modificato quanto precedentemente disposto a valere sino al 31 dicembre 2016 all'articolo 3, comma 2, ovvero che l'esercente rendesse disponibili i livelli di potenza contrattualmente impegnata minimi pari a 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 15; 20; 25 e 30 kW;
- si applica tra le altre, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del medesimo TIT, a tutte le tipologie di clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in bassa tensione ovvero non solo alle utenze domestiche in bassa tensione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il testo finale dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/15, come risulta dalle modifiche apportate con la legge 21/16 in sede di conversione, prevede che l'Autorità provveda: *“ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”*;
- con il documento per la consultazione 255/2016/R/eel, recante “riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico”, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti iniziali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente alinea;
- la struttura delle tariffe per i servizi di rete applicate ai clienti non domestici è tale da prevedere la copertura dei costi del servizio di distribuzione per mezzo di corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro per kW di potenza impegnata per anno; da ciò discende che l'attuazione di quanto disposto dal decreto legge 210/15 - ovvero l'adeguamento della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico ai criteri che governano la tariffa di rete - comporterà un aumento del valore economico della potenza impegnata nella bolletta dei clienti non domestici;
- in considerazione di quanto ai punti sopra, la disponibilità, anche per i clienti non domestici, del dato della potenza impegnata e della potenza massima prelevata, per ciascun mese, diventa ancora più rilevante, in particolare, al fine di consentire a tutti i clienti non domestici di tarare al meglio il proprio impegno contrattuale di potenza e, di conseguenza, ottimizzare la propria spesa;
- con riferimento a quanto indicato ai punti precedenti, l'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/2016 prevede che quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legge 210/15 (in merito alla riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico applicate ai clienti finali diversi da quelli domestici) decorra a far data dal 1 gennaio 2018 anziché dal 1 gennaio 2016.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 5, comma 2, lettera d), della Bolletta 2.0 prevede che le caratteristiche tecniche della fornitura, per il settore elettrico, riportino, tra l'altro, il dettaglio della potenza disponibile, relativamente ai soli clienti non domestici;
- il Glossario della Bolletta 2.0 elettrica definisce la potenza disponibile come “[...] *la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe interrompersi l'erogazione dell'energia a causa dello “scatto” automatico del contatore, se è presente un limitatore di potenza, altrimenti è la potenza massima prelevata nel mese. Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW, senza misura della potenza massima prelevata nel mese, la potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata almeno del 10%. Tale informazione è resa disponibile nelle bollette dei clienti diversi dai clienti domestici.*”;
- per quanto riguarda i clienti domestici, invece, l'Autorità, con la deliberazione 610/2015/R/com ha già eliminato dagli elementi minimi della bolletta sintetica di cui alla Bolletta 2.0 l'indicazione della potenza disponibile, introducendo quella del livello massimo di potenza prelevata. Ciò poiché ha ritenuto quest'ultima maggiormente utile a garantire le esigenze dei clienti domestici di avere informazioni sufficienti per valutare l'adeguatezza della propria potenza impegnata.

RITENUTO:

- opportuno consentire anche ai clienti non domestici l'accesso al corredo informativo già disponibile ai clienti domestici, e con le medesime modalità, al fine di consentire loro di meglio valutare l'adeguatezza della propria potenza impegnata; in particolare sia opportuno prevedere che:
 - gli elementi minimi della bolletta sintetica comprendano la potenza impegnata e, per ciascun mese, la potenza massima prelevata;
 - sia messo a disposizione almeno una volta all'anno il dettaglio dei livelli massimi di potenza prelevata mensilmente negli ultimi 12 mesi;
 - non sia più prevista l'indicazione della potenza disponibile tra gli elementi minimi da inserire nella Bolletta 2.0;
- opportuno non differire quanto sopra, pur in considerazione del posticipo alla data dell'1 gennaio 2018 del termine di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico applicate ai clienti finali diversi da quelli domestici disposta dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/2016. Ciò poiché si ritiene opportuno che i clienti finali dispongano prima possibile di tali dati nelle proprie fatture, al fine di poter avere maggiori elementi per valutare più compiutamente l'effettivo livello di potenza impegnata loro necessario e, nel caso, poter consapevolmente adeguare il proprio contratto;
- necessario procedere al conseguente aggiornamento delle voci del Glossario della Bolletta 2.0 elettrica, in considerazione delle modifiche apportate per effetto

dell'aumento della granularità dei livelli di potenza contrattualmente impegnabile e dell'eliminazione dell'indicazione della potenza disponibile;

- opportuno tenere conto dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi informativi e di fatturazione delle modifiche sopra riportate, garantendo, in particolare, tempi più ampi per l'attuazione della modifica relativa alla messa a disposizione, almeno una volta all'anno, dei livelli massimi mensili di potenza prelevata negli ultimi 12 mesi per i clienti non domestici.

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com

- 1.1. All'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "**TIF**" è aggiunta la seguente definizione:
"TIME è il Testo integrato delle disposizioni delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico per la regolazione dell'attività di misura elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con deliberazione 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel, come successivamente modificato ed integrato;"
- 1.2. All'articolo 1, comma 1.1, la definizione di "**TIT**" è sostituita dalla seguente definizione:
"TIT è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con deliberazione 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel, come successivamente modificato ed integrato;"
- 1.3. All'articolo 3, il comma 3.3, lettera b), è sostituito dal seguente:
"b) il kW per la potenza impegnata e per il livello massimo della potenza prelevata;"
- 1.4. All'articolo 5:
 - il comma 5.2, lettera d), punto i., è sostituito dal seguente:
"i. per il settore elettrico, la potenza impegnata, se sono previsti corrispettivi per la medesima, e, per ciascun mese, il livello massimo di potenza prelevata;"
 - al comma 5.2bis, le parole "ai sensi del punto 4 della deliberazione 582/2015/R/eel" sono sostituite dalle parole "ai sensi dell'articolo 23 del TIME".
- 1.5. All'articolo 10, comma 10.1, lettera d), è espunta la parola "domestici".

Articolo 2

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 200/2015/R/com

- 2.1. L'Allegato A alla deliberazione 200/2015/R/com viene modificato come segue:

- a) nella sezione relativa alla bolletta sintetica, sezione “Caratteristiche tecniche della fornitura”, colonna “voce presente in bolletta”, le voci “Potenza disponibile Potenza impegnata e Livello massimo di potenza prelevata”, sono sostituite dalle voci “Potenza impegnata e Livello massimo di potenza prelevata”;
- b) la descrizione della nuova voce “Potenza impegnata e Livello massimo di potenza prelevata”, che sostituisce la precedente descrizione, è la seguente:
“È il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal venditore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente impegnata). È definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati e, per i clienti domestici, utilizzando altresì le informazioni disponibili in merito ai livelli massimi prelevati in ciascun mese (si veda oltre). Per la maggior parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza impegnata è attualmente di 3 kW.

È il livello massimo della potenza effettivamente prelevato in ciascun mese, come rilevato dal contatore del cliente. Tale informazione può consentire al cliente di compiere scelte più consapevoli ed informate sul livello di potenza contrattualmente impegnata ottimale.

Nella bolletta la potenza impegnata e il livello massimo della potenza prelevata sono espresse in kW.”.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1. Le disposizioni di cui al precedente comma 1.4 vengono applicate alle bollette emesse a partire dalla data del 1 luglio 2017.
- 3.2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1.5 vengono applicate alle bollette emesse a partire dalla data del 1 ottobre 2017.
- 3.3. Le modifiche di cui al precedente articolo 2 sono efficaci in coerenza con quanto previsto al precedente comma 3.1.
- 3.4. L’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e l’Allegato A alla deliberazione 200/2015/R/com, come risultanti dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito dell’Autorità.
- 3.5. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

9 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni